

## Determinazione n. 142 del 19 LUGLIO 2022

**Oggetto:** Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al **Bilancio preventivo assestato 2022.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il Dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

**Visto** il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare: l'art. 41 "I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali", che rinvia ai criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore presumibile di realizzazione; l'art. 59 "Fondo svalutazione crediti", che stabilisce che, per la quantificazione del fondo, con determinazione del Direttore generale sono aggiornati i coefficienti di inesigibilità dei crediti, in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

**Visti** il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

**Viste** le proprie determinazioni n. 148 del 2 agosto 2021 e n. 37 del 30 marzo 2022, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2022 e al bilancio consuntivo 2021;

**Vista** la nota dell'11 maggio 2022, con la quale, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ADER ha fornito un aggiornamento alla data del 30 marzo 2022 circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 1 commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 e all'art. 16 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**Vista** la nota dell'11 maggio 2022 con la quale ADER ha comunicato la situazione del portafoglio crediti alla data del 30 aprile 2022, comprensiva della situazione del portafoglio crediti di *Riscossione Sicilia S.p.A.*;

**Atteso che** nella predetta nota *ADER* precisa che, limitatamente ai crediti contributivi dalla stessa gestiti, pari a €/mld 106,3 alla data del 30 aprile 2022, al netto di quelli in carico all'ex *Riscossione Sicilia S.p.A.*, €/mld 32,8 fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, €/mld 5,1 a rate a scadere su dilazioni non revocate, mentre €/mld 46,7 afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

**Atteso che** nella stessa nota dell'11 maggio 2022 *ADER*, con riferimento e limitatamente al portafoglio precedentemente in gestione a *Riscossione Sicilia S.p.A.*, ha comunicato che del carico complessivamente affidato pari a €/mld 21,9, al netto di sgravi per indebiti e quote annullate per €/mld 4,9 e di riscossioni pari ad €/mld 3,2, il magazzino residuo, al netto anche delle sospensioni (€/mld 3,6), è pari ad €/mld 10,2, *non fornendo alcuna informazione circa le procedure cautelari e/o esecutive in corso*;

**Considerato** che *ADER*, con riferimento alle posizioni precedentemente in gestione di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, non ha concluso, ad oggi, l'invio dei "provvedimenti di scarico", non consentendo ad INPS l'eliminazione dai

residui attivi per crediti contributivi delle relative partite annullate ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;

**Vista**, al riguardo, la nota del 9 luglio 2021 dell'Istituto, con la quale il Direttore Generale *pro tempore* ha richiesto a *Riscossione Sicilia S.p.A.* chiarimenti circa i ritardi nel completamento dell'invio dei flussi di scarico dei ruoli oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, che impedisce ad Inps di ottemperare alla raccomandazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in precedenza formulata dalla Commissione Economica e Finanziaria del CIV dell'Inps, non consentendo, altresì, la rendicontazione degli effetti contabili sui crediti contributivi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 119/2018;

**Vista** la risposta del 22 luglio 2021 di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, con la quale il Presidente dell'Ente "*pro tempore*", nel prendere atto delle osservazioni dell'Istituto, comunicava che l'invio dei provvedimenti di scarico sono iniziati nel mese di febbraio 2021 e che sono in corso interlocuzioni con la Direzione Centrale Tecnologia Informatica ed Innovazione dell'Istituto per il superamento delle anomalie informatiche nel frattempo intervenute, che non consentono la compiuta definizione dell'intero procedimento gestionale dei scarichi;

**Considerato** che nel corso dell'anno 2021 è stata proposta l'eliminazione di ulteriori crediti contributivi ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 per un importo complessivo, per tutte le gestioni amministrative interessate, pari ad euro 1.153.936.438,13 con corrispondente utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti;

**Visto** l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19- *Decreto Sostegni*" che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

**Visto** il decreto n. 35195 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità e le date dell'annullamento dei debiti interessati dalla misura agevolativa descritta, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

**Vista** la nota del 30 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del predetto decreto, ADER ha trasmesso l'elenco delle quote annullate ex art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015;

**Considerato che**, sulla base del predetto elenco, i crediti contributivi da eliminare a partire dall'anno 2022, per effetto dell'annullamento ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come comunicati con la predetta nota del 30 novembre 2021, ammontano a circa 13,3 mld di euro, con conseguente onere sul Fondo Svalutazione Crediti;

**Considerato che** i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli AdR sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

**Tenuto conto** dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2017-2021, pari rispettivamente a 768, 1.125, 1.164, 13.355 e 1.940 mln di euro;

**Atteso che** occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso *Agenzia delle Entrate - Riscossione*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

**Vista** la relazione del Direttore Centrale Entrate

## **DETERMINA**

di fissare al **bilancio preventivo assestato 2022** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

### ***CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 91,71%
- Per i crediti dell'anno 2019, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2020, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2021, 30,35%
- Per i crediti dell'anno 2022, 13,30%

### ***CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 91,71%
- Per i crediti dell'anno 2019, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2020, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2021, 30,35%
- Per i crediti dell'anno 2022, 13,30%

### ***CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 91,71%
- Per i crediti dell'anno 2019, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2020, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2021, 30,35%
- Per i crediti dell'anno 2022, 13,30%

### ***CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

***CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

***CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95***

- Per i crediti fino all'anno 2017, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2018, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 25,00%

Vincenzo Caridi

Documento firmato in originale